

cui detti corsi appartengono, non è più il caso di indicare quali sieno i mezzi con cui s'intende di provvedere.

L'onorevole senatore De Fornari propone un altro emendamento, cioè l'indicazione di fondi coi quali si dee sopprimere allo stipendio del professore, e questa proposizione venne appoggiata dal signor senatore Balbi Piovera. A me pare sia superflua questa spiegazione, attesochè non trattasi della creazione di un nuovo istituto, ossia stabilimento, bensì di un'appendice, ossia corollario del collegio, già creato col decreto reale del 4 ottobre 1848; perlocchè, essendo stati nell'istesso decreto assegnati i beni e le rendite che devono costituire la dotazione dei collegi convitti-nazionali, che sono tuttora illiquidi, io non credo che sia necessaria l'indicazione di un fondo distinto per la creazione della cattedra di commercio che entra nel novero dei corsi speciali che possono negli stessi collegi istituirsi oltre i principali e necessari.

Varie voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Darò lettura degli emendamenti proposti.

Il primo consiste nel surrogare alla parola *professore* queste: *di un professore o due professori*. . . .

DE FORNARI. *O professori.*

PRESIDENTE. Prego il signor senatore De Fornari a trasmettermelo per iscritto.

DE FORNARI. L'ho già depositato.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'emendamento De Fornari per vedere se è appoggiato.

(Non è appoggiato).

Il secondo emendamento è così concepito: *Alla spesa occorrente per i corsi speciali così istituiti sarà provveduto coi mezzi già assegnati colla legge 4 ottobre 1848.*

In primo luogo vedrò se quest'emendamento è appoggiato. (Non è appoggiato.)

Non essendo appoggiato, non posso metterlo ai voti; porrò invece a votazione l'articolo intiero.

Chi approva l'articolo 3 voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

Ora va a procedersi all'approvazione della legge per squittinio segreto.

(Si procede all'appello nominale.)

Il Senato adotta all'unanimità.

DEMISSIONE DEL SENATORE REGIS.

PRESIDENTE. Prima che l'adunanza si sciolga debbo informare il Senato che il ministro degli interni mi annunzia la dispensa accordata da S. M. ad un altro nostro onorevole collega, il signor conte Gaspare Regis.

Io invito i signori senatori a voler assistere all'adunanza che avrà luogo domani per la discussione della legge di polizia sopra l'affissione e la vendita degli stampati al pubblico.

La seduta avrà luogo alle ore 2.

L'adunanza è sciolta alle ore 4 e 3 minuti.

TORNATA DEL 31 AGOSTO 1849

- 29 -

PRESIDENZA DEL BARONE MANNO, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Interpellanze del senatore De Fornari sullo stato d'assedio della città di Genova — Relazione e discussione dello schema di legge relativo alle affissioni ed alla vendita pubblica di stampati, incisioni, scritti, ecc.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Il processo verbale è letto ed approvato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la relazione e discussione del progetto di legge relativo alle affissioni ed alla vendita pubblica di stampati, incisioni, scritti, ecc.

INTERPELLANZA SULLO STATO D'ASSEDIO DI GENOVA.

DE FORNARI. Dimando la parola.

Prima che il Ministero si ritiri desidererei annunziare una interpellanza, e che venisse fissato il giorno in cui svilupparla, e lo fo presente alla Presidenza onde non turbare poi inopportuno l'ordine della discussione che è all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Accordo la parola, salvo al ministro il di-

ritto di prendere tempo per la risposta, secondo la natura dell'interpellanza che dirigerà.

DE FORNARI. (*Legge*)

Nel prendere oggi la parola sopra una delle più gravi e delicate materie io ubbidisco, non senza titubanza, ad una profonda convinzione, ad un dovere giurato. Se Iddio mi aiuta, vi adempirò con la prudenza civile, col civile coraggio, appropriati a questo dovere, il quale è fortunatamente comune a noi tutti qui raccolti e Senato e Ministero. Io l'ho domandata, l'ho ridomandata la parola, e mi sono determinato infine a prenderla, perchè mi pareva che troppo lungamente, indebitamente, e sconsigliatamente, già in questo argomento si fosse taciuto; ma ben avrei voluto potere invece riuscire a suscitare voce più sapiente e meglio degna di essere sentita che la mia; e ben più avrei desiderato che ne avesse presa l'iniziativa il Ministero presso a cui mi trovo nel caso di rivolgermi.

Al Ministero adunque io mi rivolgo oggi ad annunciarli, quanto al presente, per un giorno a fissarsi, la interpellanza che intendo fargli relativamente alla sospensione delle franchigie costituzionali, per significarla senza ambiguità, al così detto stato d'assedio (equivalente a quello che non senza terrore altrove si ode proclamare *legge stataria*), al quale stato eccezionale è stata assoggettata, nell'intervallo fra i due Parlamenti, una parte (non importa quale sia) del paese, e al quale essa soggiace dopo tanto tempo, se non in atto, nominalmente in potenza almeno, con la espressa delegazione ed autorità straordinaria sul luogo di ristabilirlo ad arbitrio suo; e ciò mentre or siede già lungamente il Parlamento, e là come ovunque nel regno godesi perfetta quiete e concordi sensi di comune dolore ed affetto prevalgono; la quale ultima eccezionale situazione di cose è ciò che a me appare grave cosa soprattutto, ed incomportabile illegalità, incostituzionalità.

Non senza intenzione, signori, io enunciai ciò avvenire in una parte del paese che nominare non importasse; perdenotare non essere già questa una questione di località, nè su fatti speciali, nè sopra riprovabili atti di qualche rilievo più o meno, ma questione di principii, in cui importantissimo fosse intendersi appieno, e non lasciare stabilire funesti precedenti. Su di che l'indifferentismo, signori, è letale per le istituzioni ed è colpevole, ed è dovere di ognuno che ha missione ed influenza il mostrarsi con vigilanza, il pronunciarsi con energia.

Ora io però mi affretto, acciò nè le cattive passioni, nè l'imprudente zelo di partito, d'una od altra opinione non si lusinghino di cogliere opportunità e rendermi loro complice, falsando lo intento mio, mi affretto, dico, a dichiarare ch'io già non intendo suscitare al Ministero difficoltà ed accuse, non che opposizione; invece per amor del comun bene, e speranza che efficacemente esso vi adoperi, aspiro ad appianare difficoltà e serie cause di perturbazione, che, non ravvisate, possono complicarsi a comun danno. Nella lealtà del Ministero ho fede, e con fiducia, quindi, e con franchezza gli volgo queste interpellanze, vedendo alla testa del medesimo, composto di uomini di provata somma probità e d'eminentissimi lumi, tal uomo, il quale, decorato di tutti gli ornamenti che elevano e felicitano l'uomo, fu de' primi egli e de' migliori iniziatori della nostra rigenerazione politica, poi dei propugnatori della gran causa italiana, con ogni sacrificio, non escluso del proprio sangue, e, con civico coraggio vedemmo far fronte agli oppressori, ai sovvertitori, con equa lance.

Egli è con questo intento, con tali disposizioni di animo che io volgo al Ministero queste mie interpellanze e serie rimostranze, ove sia d'uopo, mosso, il ripeto, da profonda convinzione, da un sentimento di giurato dovere.

Ma perchè fido nella rettitudine delle sue intenzioni, perchè ben io pure ravviso le considerazioni che possono venire in giustificazione dei loro atti e giusto estimo secondarie nelle straordinarie contingenze in cui versava il Governo, segnatamente però quanto al primo periodo del denunciato stato di assedio, mentre rinnovo l'offerta, la domanda, di sviluppare a giorno fissa la interpellanza, tuttavia io mi determino qui terminando a formulare la mia sommaria interpellanza: « sarebbe egli il Ministero in via od in disposizione di revocare l'autorizzazione delegata al commissario straordinario in Genova pel ristabilimento dello stato d'assedio? Questa delegazione veramente straordinaria è illegale a fronte di ogni principio, massime avuto riguardo alla quiete che regna in Genova. »

È a questa delegazione che io metto la massima importanza,

e qualora questa circostanza fosse tolta, e il Ministero fosse disposto a far cessare questo fomite alla popolazione che vi è soggetta, io sarei pronto a desistere da qualunque altra interpellanza.

PINELLI, ministro dell'interno. Sebbene io creda che non sia conveniente il rispondere tostamente alle interpellanze, e che perciò io non intenda stabilire nessun precedente, che possa essere pregiudicievole al Ministero, e dirò anzi all'andamento della discussione, tuttavia io non ho difficoltà di rispondere fin d'ora all'interpellanza dell'onorevole senatore, sia perchè mi parrebbe molto più grave il trasportare ad apposito giorno una discussione, che prolungandosi potrebbe forse degenerare in altre troppo pericolose, sia poi anche perchè io mi trovo in caso di dare sul momento una spiegazione che secondo le ultime parole dell'onorevole senatore lo debbono pienamente soddisfare. Egli credette di non indicare il luogo cui accenna la sua interpellanza, dicendo che dovesse piuttosto questa essere una discussione di principii, che non di località. In quanto ai principii, mi sarà facile il provare che non vi può essere discussione. Il Ministero, come il Senato e la Camera dei deputati, ama sinceramente la Costituzione, ed intende di osservarla strettamente, tanto nella sua lettera che nel suo spirito. Possono certamente accadere alcuni dispareri intorno all'interpretazione di un articolo dello Statuto, ma questo non risale mai ad intaccare i principii.

Io ammetto che lo stato d'assedio non è uno stato normale in cui pienamente ed in tutte le sue parti la Costituzione eserciti il suo impero. Se esistesse nella nostra legislazione una legge che regolasse lo stato d'assedio, allora esso resterebbe anche normale, perchè sarebbe portato dalla legge in quei dati casi dalla medesima contemplati. Ma quando non vi è legge scritta, non è normale se non in quanto esso si riferisce ad una legge superiore a tutte, che è quella della necessità e della pubblica salute. Io credo, e la storia di tutti i popoli costituzionali ce lo insegna, che in quei certi determinati casi, esista o non esista legge speciale per regolare lo stato d'assedio, non si è mai negata la facoltà al Governo di importarlo, cioè di concentrare il Governo nel potere militare, in quel potere a cui è specialmente commessa la difesa dello Stato, quando questo sia minacciato. E tale diritto gli compete sicuramente in tutta la sua latitudine, ogni qual volta il Parlamento non siede, salvo sempre il suo dovere di render conto d'ogni cosa al Parlamento appena è convocato, al quale spetta poi di ratificare l'operato del Governo.

Premesso questo circa ai principii, riguardo ai quali non credo di essere in disaccordo coll'onorevole interpellante, faccio passo al fatto; son certo che non si può fare censura al Ministero di avere pronunciato lo stato d'assedio nella città di Genova all'epoca in cui avevano luogo quegli infausti avvenimenti, che a tutti rincresce di ricordare, ma che però è forza il farlo, perchè ciò deve condurre alla soluzione dell'interpellanza fatta dal signor senatore De Fornari. Il prolungamento poi di questo stato d'assedio fu necessitato dalla condizione tutta eccezionale della città di Genova stessa e di tutta quanta l'Europa. La città di Genova, come porto di mare, come porto a cui conseguentemente approdano stranieri più che in qualunque altra parte dello Stato, racchiude in sé una popolazione *flottante*, come dicono i Francesi, la quale se non appartiene alla città, è però una parte e parte imponente, ed è disgraziatamente quella appunto che più facilmente si abbandona ai moti tumultuosi. Perciò questa condizione della città di Genova richiedeva di necessità nella circostanza attuale di Europa, e dopo gli avvenimenti che erano succeduti, e che avevano preso un carattere così eji-

dentemente contrario al Governo, la prorogazione dello stato d'assedio.

Però anche in ciò, io credo, che tutta la popolazione genovese debba rendere giustizia e al Ministero ed a chi fu investito di quest'ampio mandato; mentre non vi fu mai stato d'assedio più mite di quello che fu in Genova, dove appena appena, se non vi fosse stato il decreto, se ne sarebbe accorta la popolazione.

Inoltre osservo che il Ministero diede un'altra maggior prova del rispetto che ha per le franchigie costituzionali; giacchè quando il pericolo non era più imminente, quando si doveva esercitare il diritto elettorale, il Ministero tolse lo stato di assedio.

Abbiamo veduto recentemente presso una nazione, che è da più lungo tempo retta dal sistema costituzionale, la quale attualmente entrò in un sistema ancora più largo, reggendosi a popolo; abbiamo veduto, dico, che non si usò neppure questa misura, essendosi le elezioni per l'assemblea di Francia fatte durante lo stato d'assedio. Dunque, se il Ministero lo tolse quando si doveva procedere alle elezioni, diede con ciò prova del suo vivo desiderio di non toccare le franchigie costituzionali, lasciando così libero il voto ai cittadini; quindi anche libero ai medesimi il modo di concertarsi intorno alle medesime, onde più sincera emergesse l'espressione della nazione.

Ma però mentre si toglieva lo stato d'assedio non si è creduto di revocare i poteri straordinari dati al commissario, che sono quelli di rappresentare e di riassumere in sé i poteri esecutivi in quella parte specialmente che riguarda la facoltà di ristabilire lo stato d'assedio, quando però fosse necessario; e ciò per un motivo assai semplice. Genova usciva allora da uno stato di quiete; ma chi assicurava che questo stato di quiete fosse veramente prodotto dalla calma, dalla tranquillità rientrata in tutti i cittadini e specialmente in quelli che turbano quella bella e superba città, ovvero non fosse ancora un resto dei timori dello stato d'assedio?

Quando si entra in un campo irto di grandi agitazioni, come appunto è quello delle elezioni, poteva sorgere in un momento la necessità di tornare a quello stato che si era fatto cessare. E fu per questa ragione che si lasciò al commissario straordinario la facoltà di pronunciare, ove gli paresse necessario, un nuovo stato d'assedio. Mi si può dire però che non era lontano molto Torino da Genova, sicchè con un nuovo decreto vi si poteva porre rimedio.

A ciò io rispondo che non dovendo un agente del Governo determinarsi a tal misura sopra un semplice avviso telegrafico, ma invece sopra una disposizione di un decreto del potere esecutivo, e siccome non è possibile spedire per telegrafo il decreto, ne veniva per conseguenza la necessità di lasciare al commissario queste facoltà.

Mi osservava l'interpellante: *durare tuttavia tale potere, eppure Genova essere tranquilla, onde conchiuse essere ormai tempo che anche questo fosse tolto.* Io credo che non vi sia verun pericolo, ma non veggio però che sia il caso di venir alla dichiarazione a cui accenna il senatore interpellante, poichè, secondo i principii che ho già dichiarati, questa facoltà stata concessa al commissario straordinario spettante al potere esecutivo, sinchè il Parlamento non era aperto, viene ora che il Parlamento è convocato a cessare per sua natura.

Il commissario straordinario, come qualunque altro comandante, quando venisse un caso di difesa dello Stato, può tuttavia sempre, sopra la sua responsabilità però, pronunciare lo stato d'assedio informandone tosto il Governo, il

quale, essendo il Parlamento aperto, ne domanderà l'approvazione al medesimo. Ma s'intende che è cessata la facoltà che con quel decreto gli era conferita. Quindi io non credo più necessario un altro decreto per togliere la medesima, la quale, come dissi, è tolta di sua natura dall'apertura della Sessione del Parlamento. Così rispondendo, io son certo che il signor senatore sarà soddisfatto, e che non troverà necessario di venire a determinare un altro giorno per queste sue interpellanze.

DE FORNARI. Veramente il signor ministro ha eloquentemente anticipato sopra quelle spiegazioni che io avrei provocato meglio appositamente se avessi potuto motivare la necessità di fare tale interpellanza e svilupparla appieno.

Io osservo a questo proposito che potrei tuttora, avendone il tempo, dare ad essa interpellanza il conveniente sviluppo.

Io non mi assumero attualmente che di protestare contro i ragionamenti e principii ai quali io credo di non potere assolutamente aderire.

Io non vredo che la facoltà sia così insita, così facile come è rappresentata dal ministro. Io credo che non stia che in caso di estrema necessità di pericolo dichiarato imminente come era quello citato di altro Stato vicino, che ci è spesso d'esempio nel proporre la facoltà di stabilire lo stato d'assedio. E appunto vedendo gl'inconvenienti a cui è soggetto, io terrò l'opinione contraria.

Io credo che in certa parte vado più oltre dell'opinione del ministro, perchè suppongo che anche senza un'autorizzazione, anche senza l'intervento del Ministero stesso, l'autorità locale possa in un caso di estrema necessità, di pericolo nella salute del popolo, *salus populi suprema lex esto*, possa prendere sopra di sé di stabilire un *quid simile* dello stato di assedio, ma immediatamente giustificandosi e rendendone conto.

Io vado più oltre di quello che ha detto il ministro, ma non credo che sia così facile come ha rappresentata questa facoltà il ministro di legittimare lo stato d'assedio. Soprattutto poi trovo troppo inammissibile una delegazione preordinata, perchè quando questa necessità non sia rivelata, come assolutamente io protesto che non si rivelò e non si rivela nella situazione della città di Genova, non vi ha questa presunzione della necessità di facoltizzare e incaricare l'autorità locale per questo stabilimento; con questa delegazione avrebbe troppo facilmente una maniera di esonerarsi dalla responsabilità di averlo fatto inopportuna; invece, se questa facoltà non gli è delegata espressamente, è chiarissimo che la sua responsabilità è infinitamente maggiore, nè così facilmente si trascorrerà a tali misure sovversive delle pubbliche libertà, o sarebbe giusta cagione di maggiore indignazione.

Tanto più poi io trovo strano che si voglia riguardare come legittimo questo stato di cose, questa delegazione, allorchè riapertosi il Parlamento, il ministro non ha fatto alcuna comunicazione per giustificare le ragioni per cui ha creduto di stabilire e prolungare una misura così eccezionale.

Io vedo bene che quanto al primo periodo dello stato d'assedio mantenuto in quella città dopo la sua sommissione plausibilmente il Ministero può giustificarsi di questa prolungata infrazione, e certamente io sono disposto il primo ad andare ovvio alle ragioni, alle giustificazioni del Ministero, e in questo non insisto. Ma quanto all'attuale stato di cose, quanto ad una delegazione che è contraria a tutti i principii, perchè il delegato non può delegare, secondo le più ovvie massime, poichè le circostanze del paese a Genova, come non qui, non presentavano questo pericolo, così manca la ragione per dire che non vi fosse tempo da provvedere dalla capitale,

perchè, se si presentava o all'estero od all'interno qualche cosa di pericolo pel paese e pel Governo, aveva il commissario straordinario ben abbastanza forze per resistere e provvedere alla pubblica sicurezza, come ancora non mancavagli il tempo per domandare istruzioni ed autorizzazione dal Parlamento; oltre di che il totale silenzio così prolungato nel non aver fatto cenno di quel che era accaduto nell'intervallo tra i due Parlamenti, fu cosa contraria troppo alle franchigie costituzionali, e circostanza, secondo me, molto aggravante. Io non posso aderire a che questo stato di cose possa continuare, e debbo insistere perchè ne sia dichiarata espressamente la cessazione.

Non basta il dire che è cessato da per sé dal momento che esiste un decreto in cui si autorizza il commissario straordinario ad esercitare quelle straordinarie provvidenze. Quest'è un'espressione di diffidenza per quella popolazione per la quale si sono adottate misure così straordinarie; credo che la medesima avrebbe dritto e facil modo in una più lunga discussione ad essere giustificata, come dritto a che cessi questo stato di cose, non esistendovi legittima ragione per mantenerlo.

PINELLI, ministro dell'interno. Aveva creduto che l'Oratore si fosse fissato ad un fatto, che, cioè, la facoltà lasciata al commissario straordinario fosse stata dichiarata cessata. Ripeterò quindi che il decreto fu fatto quando il Parlamento non ci era: e che io vedo essere in forza stessa della legge e del sistema costituzionale cessata tale facoltà all'aprirsi del Parlamento, ossia essere soltanto ridotta a quei termini di necessità; non essere perciò mestieri di un altro decreto, come non può essere necessario, nè possibile un decreto il quale valga a dichiarare che durante il Parlamento il Re non abbia la facoltà di stabilire lo stato d'assedio senza l'approvazione del Parlamento.

La necessità è quella che impone di decretare lo stato di assedio, e questa non dà campo a deliberazione, nè sarebbe possibile stante la mancanza di tempo di chiedere il consenso del Parlamento nazionale. Questo poi ha dritto di chiedere conto al potere esecutivo delle misure adottate.

DE FORNARI. Io non posso non insistere a contrapporre a quel che è stato detto che, anche ammettendosi i mezzi per giustificare lo stato d'assedio, e la così diuturna sua prolungazione, mentre il Parlamento non s'è seduto, era dovere indispensabile che al rientrare di esso Parlamento si presentasse quella giustificazione; ed è appunto a cagione del silenzio così prolungato dalla omissione totale fin qui e di quel necessario rendimento di conto, che io mi sono preoccupato di questa questione, e l'ho maturata profondamente; e finalmente ho dovuto cedere a un giurato dovere, per far sentire quali sono i veri principii costituzionali, ed impedire che si stabiliscano precedenti che possano tradizionalmente essere sovversivi delle nostre franchigie, di quelle franchigie di cui abbiamo debito alla tealtà di re ed all'affetto di padre del Re magnanimo che abbiamo perduto.

Concludendo, io insisto principalmente sulla incostituzionalità della delegazione promulgata in persona del commissario straordinario. Dico anch'io che, comunque, tale stato di cose sarebbe cessato al riaprirsi del Parlamento; ma siccome un promulgato decreto esiste, ed al Parlamento non è stata pur fatta comunicazione alcuna, è indispensabile che sia revocato; prendo atto della dichiarazione che a tale riguardo fa il ministro; ed è in virtù solo di questa che, non insistendo sulle rimostranze del precedente stato d'assedio, desisterei da ulteriore interpellanza.

PINELLI, ministro dell'interno. Io penso che le dichiara-

zioni fatte dal Ministero debbono essere sufficienti, senza che sia d'uopo farne altre; e di più affermo che non le credo prudenti, nè convenienti.

DI COLLEGO LUIGI. Io propongo l'ordine del giorno puro e semplice; nessuno ignora che i deplorabili avvenimenti che abbiano dovuto lamentare in Genova non sono imputabili per nulla alla popolazione di quella città, amica dell'ordine quanto ogni altra. Questa popolazione anzi ha benedetta la misura così opportunamente ordinata dal Ministero per far prontamente cessare uno stato violento, cagione di eccessi che troppo ripugnerebbe dover qui ricordare. Questi eccessi vogliono essere imputati ad un numero di persone la cui maggior parte non appartiene a quella città, ma vi trova per mezzo del suo porto troppo facile approdo in ogni occasione di turbolenze. Contro questa condizione di cose non altrimenti potea provvedersi, fuorchè per mezzo dello stato d'assedio; epperò io credo che l'operato dal Ministero non pure meriti l'approvazione del Senato, ma debba venir commendato per aver così rassicurati tutti i cittadini sinceramente affezionati all'ordine ed alla tranquillità.

PRESIDENTE. Si è domandato l'ordine del giorno puro e semplice; si presentò anche un ordine del giorno motivato dal senatore Alfieri, concepito in questi termini:

« Il Senato, sentite le dichiarazioni fatte dal ministro dell'interno in seguito alle interpellanze indirizzate dal senatore De Fornari, e considerato che lo stato d'assedio ebbe per effetto di rendere a sè stessa la generosa popolazione di Genova, passa all'ordine del giorno. »

Fra questi due ordini del giorno la priorità appartiene all'ordine del giorno puro e semplice.

Chiederò in primo luogo se l'ordine del giorno puro e semplice è appoggiato.

DE FORNARI. Io domando la parola per combattere l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Prima domanderò al Senato se quest'ordine del giorno puro e semplice è appoggiato.

(È appoggiato).

La parola è ora a chi vuole combatterlo.

DE FORNARI. Io mi associerei piuttosto all'ordine del giorno motivato del senatore Alfieri, ma però pregandolo di voler prendere in considerazione la seconda parte, cioè a dire quella che riguarda la promulgata autorizzazione al commissario straordinario per la rinnovazione dello stato di assedio, affinchè sia assicurato e fatto noto che quest'autorizzazione è cessata; che si prenda atto e che si motivi la dichiarazione data dal ministro; così io combatto l'ordine del giorno puro e semplice perchè stabilirebbe de' precedenti, i quali autorizzerebbero, se anche non hanno avuto luogo, degli abusi sovversivi delle pubbliche libertà, pericolosi quindi vieppiù per l'ordine e la pubblica pace.

PRESIDENTE. Debbo mettere ai voti primamente l'ordine del giorno puro e semplice; se questo non sarà dalla Camera adottato, allora sarà fatta facoltà al signor senatore De Fornari di poter aggiungere all'ordine del giorno motivato dal senatore Alfieri quelle parole che crederà.

RICCI ALBERTO. (Interrompendo) Domando la parola. Io convengo col ministro sui motivi che hanno autorizzato lo stato d'assedio, ma io non posso assentire....

PRESIDENTE. (Interrompendo) La discussione era già chiusa.

RICCI ALBERTO. Era appunto per oppormi all'ordine del giorno puro e semplice. Non potrei convenire col Ministero che pel fatto solo dell'apertura del Parlamento quest'autorizzazione speciale delegata al commissario regio a Ge-

nova sia cessata. Io credo che in questo modo si verrebbe anzi a ledere la prerogativa reale di stabilire lo stato d'assedio per urgenza ogni qual volta lo creda necessario; ma credo che è anche necessario che si dichiari che quest'urgenza più non esiste.

Veramente si avrebbe potuto desiderare che il Ministero avesse reso conto al Parlamento dei motivi sostanzialissimi che lo hanno indotto all'adozione di questa misura straordinaria; nè con ciò intendo di infliggergli nessun rimprovero a questo riguardo, perchè è manifesto che egli non ha in nessuna maniera abusato de' poteri assunti, ma persiste nell'opinione che non si possa ammettere che col fatto semplice della convocazione del Parlamento questi poteri straordinari siano cessati. Si verrebbe con ciò a turbare la divisione de' poteri, ch'è la principale salvaguardia del sistema costituzionale.

PINELLI, ministro dell'interno. Io ho per principio inconcusso che il potere esecutivo, anche durante la convocazione del Parlamento, sia investito della facoltà di pronunciare lo stato d'assedio in caso di urgenza. Ma ho detto soltanto che cessava quella certa delegazione *a priori* data al commissario straordinario come una facoltà eccezionale; e nel senso unico, che la convocazione del Parlamento aveva fatto cessare quei poteri spettanti al Governo, che credo di ragione perfino estesi a qualunque comandante militare in un luogo in cui lo Stato versasse in qualche grave pericolo, di pronunciare intanto lo stato d'assedio, salvo ad informarne il Ministero, il quale, essendo convocato il Parlamento, deve ottenerne la ratificazione. Questa è la mia teoria, la quale io credo sia stata ammessa generalmente da tutti gli Stati europei, anche costituzionali.

RICCI ALBERTO. Io voto per l'ordine del giorno motivato del senatore Alfieri.

PRESIDENTE. Io debbo invitare il Senato a volersi pronunciare sull'ordine del giorno puro e semplice a proposito delle interpellanze del senatore De Fornari. Chi è d'avviso d'adottarlo, voglia levarsi in piedi.

(L'ordine del giorno puro e semplice non è adottato.)

DE FORNARI. Io presenterò dunque un sotto emendamento all'ordine del giorno motivato dell'onorevole collega senatore Alfieri, e voglio sperare che egli voglia accettarlo, e la Camera voglia approvarlo.

CERRARIO. Dai termini del Ministero mi pare che sia cessata per la convocazione del Parlamento l'autorizzazione *a priori* conceduta al commissario straordinario a Genova.

PRESIDENTE. Invito il signor senatore De Fornari a fare la sua proposizione intera. Vedrà poi la Camera se nei termini con cui è concepita possa essere adottata o no.

L'aggiunta all'ordine del giorno motivato proposto dal signor senatore Alfieri che era desiderata dal signor De Fornari sarebbe la seguente:

« Avuto riguardo alla dichiarazione fatta dal Ministero che l'autorizzazione data al commissario straordinario sia di pien diritto cessata, passa all'ordine del giorno.

Domando in primo luogo se quest'aggiunta è appoggiata.
(Non è appoggiata.)

DE FORNARI. Qui ve ne sono tre che la appoggiano.

PRESIDENTE. Devono essere quattro.

Non essendo appoggiata, porrò ai voti l'ordine del giorno motivato del senatore Alfieri.

Chi approva quest'ordine del giorno motivato voglia levarsi in piedi.

(È approvato.)

RELAZIONE E DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA AFFISSIONE ED ALLA VENDITA PUBBLICA DI STAMPATI, INCISIONI, SCRITTI, ECC.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione senatore Cristiani.

CRISTIANI, relatore. (*Legge.* — V. vol. *Documenti*, Sessione II, 1849, pag. 66.)

PRESIDENTE. Apresi la discussione generale sul complesso di questo progetto di legge.

Il Senato ha sotto gli occhi due testi di questo progetto, cioè il progetto ministeriale e il progetto secondo che fu ridotto dalla Commissione. Se le modificazioni fatte da questa non fossero che semplici emendamenti ai vari proposti articoli, sarebbe facile intavolare la discussione sul progetto ministeriale, leggendo il quale verrebbe a suo luogo ogni emendamento della Commissione. Ma essa ha creduto dare un diverso ordinamento agli articoli contenuti nel progetto ministeriale, ordinamento che consta parte in modificazioni e parte in trasposizioni di alcuni brani del progetto ministeriale; ed oltre a ciò alcuni articoli dello stesso progetto ministeriale trovansi dispersi in vari degli stessi articoli della Commissione. Da ciò ne appare che, se si dovesse mettere in discussione il progetto ministeriale, sarebbe quanto mai malagevole condurre questa discussione con quella chiarezza che da tutti si desidera. In questo stato di cose io debbo invitare il signor ministro dell'interno a voler dichiarare se acconsente che, invece del progetto ministeriale, si legga quello della Commissione, salvo a chiunque, col Ministero, di introdurre nel progetto stesso quegli articoli o quelle parti di articoli del progetto ministeriale che potessero sembrare opportuni.

PINELLI, ministro per l'interno. Non ho alcuna difficoltà di aderire al progetto di legge della Commissione, perchè riconosco anche che nel progetto della Commissione vi è una disposizione migliore di quella che trovasi nel progetto primitivo del Ministero; soltanto mi riservo di fare alcune osservazioni ed alcune modificazioni quando ne verrà il caso.

PRESIDENTE. Avrò l'onore di leggere l'intero progetto della Commissione. (V. vol. *Documenti*, Sessione II, 1849, pag. 67.)

Ora è aperta la discussione generale su questo progetto di legge. La parola è al senatore Galli della Loggia.

GALLI DELLA LOGGIA. Non parlerò certamente contro la legge come legge di sicurezza pubblica, ma, dopo le modificazioni fatte dalla Commissione, intendo parlare sopra la medesima come legge di forza.

La maggior parte delle disposizioni contenute nella legge proposta si trovano già nelle leggi antecedenti, principalmente nelle regie patenti del 1845. Generalmente non si accusa la mancanza delle leggi, ma si bene l'applicazione che se ne fa. Infatti questa è condotta così confusamente con un modo di procedere, come direi, stentato, che la sentenza pronunciata dai tribunali competenti non colpisce le stesse persone che due o tre mesi circa dopo l'accusa di contravvenzione.

Quando, il primo luglio 1847, cessò la facoltà di vicario, furono incaricati di quanto concerne le contravvenzioni di questo oggetto i giudici di mandamento. Nel trimestre che seguì, gli agenti del vicariato ritornarono a fare le loro accuse presso i giudici di mandamento. Il numero fu pressochè uguale, ma le sentenze date e gli affari finiti furono minori.

Io avrei desiderato di portar qui in Senato lo stato preciso delle contravvenzioni avvenute e delle sentenze date. Per quanto mi ricordo (avendo avuto io l'onore di essere vicario, ed interesse perciò a sapere come le cose si passavano), ebbi a convincermi che vi furono in tre mesi circa sessanta e più contravvenzioni, e gli affari spediti furono dieci o dodici in tutto. Domando io adesso come questa legge che ci è presentata può fare effetto a tutte quelle persone le quali ordinariamente incorrono in contravvenzione? Io questo non lo dico perchè voglia difendere o creda perfettamente legale il procedere del vicariato per essere io stato vicario. Anzi credo che l'applicazione di quei principii a quest'ora sarebbe inconveniente, e spero che il Senato converrà nella mia maniera di parlare e di vedere. Ma tra i pochi complimenti che si facevano allora in vicariato, ed i troppi che si fanno ora nei tribunali, mi pare che vi sia una strada di mezzo. Io non saprei trovarla, ma credo che uomini speciali potrebbero rinvenire il punto tra la legalità e la speditezza degli affari in materia di contravvenzione.

Dunque io credo che fra questa legge e quelle che in prima si sono pubblicate vi possono essere essenziali miglioramenti nella maniera di procedere per ovviare agli inconvenienti lamentati dal pubblico.

PRESIDENTE. Il senatore Pallavicino-Mossi ha la parola.

PALLAVICINO-MOSSI. Signori senatori, pressochè unanime ed alta è la querela di quanti hanno a cuore la morale, la religione, la dignità della nazione, contro gli abusi della libera stampa e della libertà individuale.

Non v'ha dubbio che i presenti e i posterì severamente giudicheranno se di queste due libertà cardinali, che in massima generalissima sottraggono da qualunque preventivo ritegno tutte le azioni esteriori di un popolo, si rivelasse la gloria o l'onore dell'umana natura. E non è gloria lo schiamazzo, il tumulto, la sozzura, il disordine nelle pubbliche vie: non è gloria la falsità, la calunnia, la diffamazione, il susurro, i sospetti e gli odii disseminati, le turpi immagini clandestinamente diffuse, le, sto per dire, sacrileghe scene offerte al pasto di un irreverente e cinico riso. — Ma, poichè in quest'aula non v'ha chi non conosca a quanto corse e sia per correre tanta licenza, e non ne divida il dolore, io mi terrò dal noverarne le prove e dall'addurre testimonianze mie proprie che pur sarebbero in copia.

Solamente, se mi è permesso, intendo esporre alcun mio dubbio sulla legalità statutaria e sull'efficacia della legge che ci viene proposta a rimedio delle lamentate sregolatezze.

Il mio primo dubbio si è, se tutto ciò che vi ha di preventiva disposizione in questa legge non sia una violazione flagrante o dell'una o dell'altra delle due libertà fondamentali dello Statuto, la libertà personale e la libera stampa; imperciocchè io non so altrimenti intendere nè in principio, nè in fatto queste due libertà, se non se considerandole in relazione coi due sistemi moderatori, il repressivo e il preventivo; costicchè libero solamente e veramente sia quello che, soggiacendo bensì alle leggi punitive dopo il fatto, non può tuttavia essere anticipatamente infrenato per mezzo di preventive e gravatorie cautele. Nè, ad eludere questo principio, si voglia dire che la necessità dei permessi imposta dagli articoli 1, 2, 4 e 5 non sia già una legge preventiva, ma una legge creatrice di un dovere politico pari a qualunque altro che riguardi l'ordine pubblico, e la di cui trasgressione forma un reato repressivamente punibile. Con questo mezzo non vi sarebbe più azione che non si potesse erigere al grado di politico dovere, e le due libertà scomparirebbero dallo Statuto.

Or come avviene egli che, malgrado le due sancite libertà, s'incontrino nella legge reale sulla stampa 15 aprile 1848 non poche disposizioni che vestono la preventiva natura? Certamente il Re, che erasi riservato nello Statuto medesimo di promulgare in seguito una legge sopra la stampa, erasi riservato del pari il diritto di restringere in essa legge, e per quel fatto speciale, la libertà individuale e la illimitata libertà della stampa; e il principio delle due libertà annunziato e sancito nello Statuto intendere non si doveva se non se ristrettivamente a quelle condizioni che poteva apportarvi la dichiarata riserva. Ma sarà egli lecito al Parlamento, dopo che il diritto di riserva venne pienamente esercito e consumato, rincarire su quelle restrizioni con nuove avvertenze e prolungare all'infinito l'atto derogatore dello Statuto? A me non pare. Ed è perciò che, riguardando la proposta legge nella sua massima parte di indole preventiva, e così contraria alla legge fondamentale dello Stato, non credo alla medesima potersi assentire.

In quanto poi all'efficacia di questa legge, mi permetterò di osservare che dessa non può consistere se non se nella gravità delle pene inflitte ai reati; che tali pene si riducono a piccolissima cosa, tutt'al più al carcere estensibile a due mesi; pena dalla quale rifuggono, come l'esperienza comprova, assai più i giudici del fatto nell'applicarla, che non i trasgressori a subirla; onde mi vo' persuadendo ch'essa non sia per intimidire od infrenare chi già tante volte sfidò felicemente l'azione governativa. — Che, se poi si volesse parlare dei minorenni a quali si prepara dalla legge una educazione coatta, io domanderò se non sia meglio in questo santissimo e veramente benefico intendimento educatore il sostituire alla disgustevole apparenza di penalità una legge di più umane e complete forme che vi provveda. — Finalmente soggiungerò ch'io non so vedere altro mezzo per porre un argine ai gravi abusi della licenza, se non se: 1° una riforma della legge dei giurati, cosa che già ci fece sperare il signor guardasigilli; secondamente un sistema di repressione in cui le penalità nell'ordine repressivo si aumentino oltre quello che la legge della stampa e il Codice stesso sancirono.

Si risponderà forse che la scienza penale a ciò ripugna; ma io non dispero che la teoria delle gradazioni delle pene non lasci ancora il campo a trovare certe congrue misure in fatto che, senza offenderle, servano all'uopo; e che l'applicazione di essa teoria non trovisi poi così assolutamente perfetta nelle leggi in discorso, che non sia praticamente modificabile.

Parmi eziandio che, se tali penalità poteano regolarsi, per lo addietro, in un certo modo, sotto il regime del doppio sistema repressivo e preventivo, non sarà forse fuori di ragione che nell'assenza di ogni ordine preventivo, si pensi a dar maggior forza e importanza agli ordini repressivi, dai quali or dipende il rimedio dei mali.

FINELLI, ministro per l'interno. Mi pare che dei due oratori che si succedero abbia l'uno accusata la legge che venne proposta di superfluità e di inutilità, ossia di inefficacia; l'altro invece che abbia fatto censura a questa legge, cioè che venga a contrastare contro i principii che reggono il nostro sistema costituzionale, quello delle libertà individuali e quello della libertà della stampa.

Dirò primieramente all'onorevole senatore Galli che io convengo che alcune delle disposizioni che ritrovansi in questa legge sono già nelle patenti del 1843, come in varie altre disposizioni e regolamenti di polizia; e anche in parte nel Codice stesso penale che venne in questo luogo accennato. Ma appunto dalle disposizioni che si trovano in questa legge

che or si presenta non ne viene per conseguenza l'inutilità, perchè, se queste leggi erano diffuse in vari regolamenti, era mestieri, per la promulgazione dello Statuto, che una nuova legge sancita dal Parlamento richiamasse e mettesse in vigore quelle leggi che in questo proposito meglio tornavano in acconcio.

L'inefficacia poi che veniva un senatore accennando come derivante da che i tribunali non abbiano per norma quelle leggi che pure ci sono, ciò stesso dimostra una necessità di una legge più nociva, più certa in cui i tribunali trovino le ragioni delle decisioni e non possano ad essa rifiutarsi.

Io perciò credo che queste osservazioni bastino a stabilire l'utilità e l'efficacia di questa legge.

Quanto alle osservazioni fatte dagli onorevoli preopinanti io non posso in modo alcuno ammettere che con questa legge si venga menomamente urtando nè le disposizioni, nè le franchigie della stampa, nè le franchigie della libertà individuale. Non le franchigie della stampa, perchè io faccio la distinzione assoluta tra il diritto di manifestare la propria opinione ed i mezzi di pubblicazione.

I mezzi di pubblicazione entrano nel dominio dell'autorità di sicurezza pubblica, ossia della tutela dell'ordine pubblico, e non possono mai essere confusi colla manifestazione del pensiero. La manifestazione del pensiero si fa per mezzo della stampa, si fa per mezzo dello scritto, si fa per mezzo delle private discussioni, e si fa per mezzo delle adunanze, senz'armi, e senza strepito; ma certamente non potrà mai a ciò assimilarsi la libertà di correre per le vie schiamazzando, la libertà di vendere caricature, di porre davanti agli occhi del pubblico delle infami sozzure, e cose simili.

In ciò, se non interviene l'autorità di sicurezza pubblica, l'autorità cui è confidato l'ordine e questo diritto di regolamentare la pubblicazione, noi necessariamente verremo a rendere impossibile persino qualunque forma di governo. In quanto poi alla libertà individuale non so come questa legge leda la libertà individuale.

Che cosa è la libertà individuale?

Non è certamente la libertà di fare ciò che ci piace, ma unicamente la libertà di non essere tradotti in carcere, salvo con certe forme, salvo in seguito ad un giudizio che sia pronunziato dall'autorità giudiziaria. Ora, in questa legge vi ha forse qualche disposizione la quale ponga nell'autorità della sicurezza pubblica, in quell'autorità che non è giudiziaria, il diritto di tradurre in carcere il buon cittadino? Mai no.

Essa non è che l'autorità di deferire ai tribunali, e sono i tribunali quelli che giudicano.

Allora in questo senso la libertà individuale certamente non si può mai spingere fino al punto di francarla da questa azione di giudizio. Dunque ammetto la necessità (che tutti i giorni si manifesta) di una più precisa legislazione intorno al diritto di stampa, ma questo deve fare oggetto di tutt'altra disposizione che non è quella che regola l'ordine pubblico, e non è dal dicastero degli interni che possa partire, ma bensì da quello cui è commessa l'amministrazione della giustizia. Io dunque credo che il Senato riconoscerà l'utilità e l'efficacia di questa legge, e vorrà passare alla discussione delle singole disposizioni.

GALLI DELLA LOGGIA. Il mio intento è stato solamente di parlare in genere . . . io desidererei qualche modificazione nel modo di procedere . . . (La fievole voce dell'oratore impedì agli stenografi di raccoglierne le parole) (1).

(1) Nel processo verbale leggesi: «Dichiara il senatore Galli le sue osservazioni essere principalmente dirette a far sentire la necessità che si introducano modificazioni circa il modo di procedere.»

GIULIO. Signori senatori, io aggiungerò poche riflessioni a quelle che il signor ministro dell'interno ha opposto alle difficoltà mosse dal signor senatore Pallavicino. Il signor senatore crede di veder violate dalle disposizioni del progetto di legge che è in deliberazione le guarentigie date dallo Statuto alla libertà della stampa, o più generalmente alla libertà di manifestare il proprio pensiero ed alla libertà individuale. Io non mi arresterò per ora sulla prima parte di questa opposizione, cioè sulla libertà di manifestare il proprio pensiero, parendomi sufficiente a rispondere pienamente a quanto disse il signor senatore Mossi quanto venne osservato dal ministro dell'interno. Passerò immediatamente a fare alcune semplicissime osservazioni intorno al dubbio eccitato dall'onorevole preopinante, che le disposizioni preventive contenute nel progetto del quale stiamo attualmente ragionando possano credersi contrarie alla libertà individuale. Qui per libertà individuale credo che l'onorevole preopinante intese piuttosto parlare della libertà dell'industria, della libertà cioè di esercitare ciascuno le proprie facoltà in quel modo che crede più conveniente, tuttavia sempre nei limiti dalla legge consentiti. Se si potesse ammettere, conforme, dico piuttosto, al timore che alla opinione dell'onorevole preopinante, che le disposizioni restrittive contenute nel progetto di legge fossero una vera violazione di quelle libertà che debbono competere ad ogni cittadino, quanto più non dovrebbero credersi restrittive e violatrici di queste libertà una infinità di leggi, in ogni tempo emanate e delle quali tuttavia nessuno certamente contesterà la legittimità, quantunque se ne possa con giustizia contestare l'opportunità, il più o meno di convenienza, e si possa in qualche caso particolare sostenere con ragione la necessità di allargare i vincoli che esse impongono all'esercizio di certe professioni?

E, certamente, se lo Statuto stabilisce in modo così rigoroso il diritto assoluto per ogni cittadino di esercitare in ogni tempo, in ogni luogo, in quella maniera che più gli convenga qualunque professione sì che niuna legge potesse restringere, modificare, regolare l'uso di questo diritto, certo ogni legge sull'esercizio della medicina, ogni legge sull'esercizio della chirurgia, ogni legge sull'esercizio delle farmacie, sulla vendita dei veleni o delle armi, ogni legge insomma che regoli questa o quella professione è una flagrante violazione dello Statuto, e deve essere immediatamente rievocata. Ora quale che sia l'opinione di ciascuno di noi sulle particolari disposizioni di ciascuna di queste leggi, comunque possano molti pensare che alcune di esse impongano troppi vincoli, e vincoli troppo stretti, niuno tuttavia sarà preparato ad affermare in tesi generale che il principio di tutte queste leggi sia diametralmente opposto alle massime costituzionali; niuno pensa a proporre che si abrogino immediatamente tutte le leggi che attualmente reggono l'esercizio di quelle facoltà che altamente interessano la conservazione dell'ordine, la tutela della vita, delle sostanze, gl'interessi di tutti i cittadini. Resta così, mi pare, sufficientemente dimostrato, per dirlo con frase geometrica, per mezzo di una riduzione all'assurdo, che la legge proposta non viola in tesi generale il principio della giusta libertà dell'industria.

Passo ora all'altro argomento proposto dal preopinante, il quale ha creduto potere emettere l'opinione che la legittimità delle disposizioni restrittive contenute nella legge della stampa che attualmente ci regge, da ciò solo dipendesse che Re Carlo Alberto il magnanimo, nel promulgare lo Statuto costituzionale aveva a sè stesso riservata la facoltà di promulgare indipendentemente dall'azione del Parlamento, e prima ancora della convocazione di esso, una legge regolatrice della

stampa ed una legge elettorale. Ora io non credo che nè fosse intenzione, e neppure in potere di quel gran Re, di riserbare a sè stesso la facoltà di violare quello Statuto che egli spontaneamente largiva ai suoi sudditi. Nessuno, credo io, potrà sostenere che il Re nel promulgare la legge sulla stampa, che il Re nel promulgare la legge elettorale abbia, in qualunque anche minima parte, violato i principii di libertà da lui proclamati nello Statuto. Anzi io credo che si possa, senza laccia di errore, affermare che niuna delle disposizioni della legge sulla stampa, che niuna delle disposizioni della legge elettorale, sia, nè direttamente, nè indirettamente contraria allo Statuto ed abbia bisogno, per essere legittima, che si ricorra a quelle riserve che il legislatore aveva fatte per sè stesso. Osservava finalmente l'onorevole preopinante sull'articolo della legge nel quale si prescrive che i trasgressori alle prescrizioni di essa i quali non sieno pervenuti all'età di 14 anni siano assoggettati ad un regime di educazione coatta, osservava, dico, che sarebbe di gran lunga miglior partito quello di dare a tutti i giovani dello Stato un'educazione che li potesse preservare dalla prevaricazione, piuttostochè di imporre questa educazione a modo di pena.

Certamente niuno dubiterà che fosse solenne beneficio quello di compartire a tutta la generazione crescente un sistema tale di educazione che la preservasse da simili trascorsi. Ma come mai, all'occasione di una legge di sicurezza pubblica, come mai sperare in pochi giorni di immaginare, di promulgare una legge sufficiente da assicurare allo Stato un così grande beneficio? Se l'ordinamento e la promulgazione di una tale legge non è possibile, non dico in pochi giorni, ma non in pochi mesi e forse, disgraziatamente, non in pochi anni; se, dico, un tale beneficio non si può immediatamente ottenere, come si potrà sostenere che dobbiamo perciò privarci di altri benefici, i quali, tutt'ochè meno estesi e meno preziosi, sono tuttavia di un qualche pregio? Chi potrà dire che, perchè non è possibile di impartire per ora generalmente a tutti quella educazione che è nel cuore di tutti di poter un giorno impartire, non sia lecita, non sia opportuna, non sia necessaria, non sia santa impresa l'impartirla almeno a coloro che col trasgredire la legge hanno dimostrato di avere più che niun altro bisogno di essere educati, hanno dimostrato di più che niun altro di non poter ciò sperare dalla libera azione dei loro parenti? Io non pretendo già con queste osservazioni generali di giustificare tutte le prescrizioni della legge, e mi riservo, quando verremo alla discussione degli articoli, di approvarli o non, di votare in favore o contro di essi. La sola cosa che intendo giustificare è il principio generale sul quale la legge riposa.

Vengo finalmente ad una osservazione diretta d'un altro senatore, cui rispondeva l'onorevole mio amico, il ministro degli interni, che, cioè, le leggi anteriori di polizia contenesero tutte o quasi tutte le disposizioni necessarie per reprimere efficacemente gli abusi che si lamentano intorno alla distribuzione e alla vendita degli scritti ed altri segni rappresentativi del pensiero, e che per conseguenza fosse inutile la legge che ora si sta esaminando. Risponderò in primo luogo, come ha risposto l'onorevole ministro, che alcune delle disposizioni di questa legge sono nuove e non erano contenute nelle leggi antiche. In secondo luogo, che sarà sempre utile un nuovo coordinamento di queste disposizioni che ne renda più facile ai tribunali l'applicazione; aggiungerò un'altra osservazione ancora: le leggi di polizia del 1843 e quelle anteriori nelle quali si trovano per verità alcune disposizioni applicabili ai reati del quali ora trattiamo, contengono pur troppo molte centinaia di altre prescrizioni che niuno oserebbe ora

applicare e che tutti desideriamo non siano applicate mai più. È per conseguenza utile, quando un reato rende necessaria l'applicazione di una pena, che si possa derivarla da una legge che tutti riconoscano utile, necessaria, giusta e conforme ai principii costituzionali. È utile, è necessario che non si debba andare a cercare in una fogna le disposizioni delle quali si può aver bisogno per reprimere i reati. Io credo adunque che ogni legge di pubblica sicurezza, la quale contenga disposizioni conformi allo Statuto, legittime in tutte le loro parti, coordinate tra di loro e che dispensi i tribunali di ricorrere a quelle leggi anteriori che è desiderabile di poter vedere al più presto abrogate, non solamente non sia inutile, non solamente non sia superflua, ma debba riguardarsi come un beneficio fatto al paese, come un passo mosso nella strada della libertà.

PRESIDENTE. Se non vi è alcuno che chieda la parola, io domanderò alla Camera se intenda che sia chiusa la discussione generale.

(La Camera aderisce.)

Ora rileggerò l'articolo primo. (V. vol. *Documenti*, pagina 67)

A quest'articolo si propone dal senatore Alberto Ricci un emendamento che mi ha trasmesso in questi termini: *proporrei venisse soppresso l'alineia primo, concepito nei termini seguenti: « La stessa proibizione è applicabile ai cantori nelle vic e luoghi pubblici. »*

PINELLI, ministro dell'interno. Ho chiesta la parola unicamente per dichiarare che il Ministero adotta la surrogazione di quest'articolo primo a quello proposto nel progetto di legge.

PRESIDENTE. Domanderò in primo luogo se l'emendamento del signor senatore Ricci, il quale consiste nel sopprimere l'alineia posto in fine all'articolo primo, sia appoggiato. (È appoggiato.)

La parola è al senatore Ricci per isviluppare il suo emendamento.

RICCI ALBERTO. Poche parole mi sembra che basteranno ad indicare i motivi che mi hanno spinto a proporre questa modificazione. Due sono le ragioni che a ciò mi hanno indotto: primieramente perchè le disposizioni relative al mestiere de' cantori nelle vic sono già comprese nell'articolo terzo. In secondo luogo perchè si verrebbe in questo modo a sopprimere la facoltà a' ciechi (che pur troppo formano la maggioranza de' cantori in pubblico) di poter continuare nel loro esercizio, poichè la concessione di questo permesso è subordinata alla condizione contenuta nell'articolo secondo, cioè di saper leggere e scrivere. Ora siccome una tale condizione non potrà mai avere il suo effetto riguardo a questi infelici, si verrebbe in tal modo a privarli di questo precipuo modo di sussistenza. Io credo che non sia intenzione del Senato di aggravare la loro condizione, e spero quindi che il Senato medesimo vorrà prendere in considerazione la mia proposta.

CHERRARO. Io farò osservare.....

CRISTIANI, relatore. Al caso contemplato nell'alineia dell'articolo primo non provvede l'articolo terzo. L'articolo primo si riferisce a coloro che fanno il mestiere di cantore, e non esige che siano muniti di un permesso. L'articolo terzo porta una proibizione assoluta di cantare a chiunque, ed anche a quelli che fossero muniti di un permesso dall'autorità; perchè, se cantano canzoni che abbiano il carattere specificato nell'articolo terzo, sono colpiti dalla proibizione in esso contemplata, giacchè l'articolo vieta di cantare in pubblico canzoni che possano offendere la morale o turbare la pubblica

tranquillità, o riescire d'oltraggio alle persone. Non si può dire quindi che l'alinea dell'articolo primo sia divenuto soverchio perchè vi provvede già l'articolo terzo. Per altro la Commissione, riflettendo alla giusta osservazione che l'articolo secondo, esigendo il permesso per tutti e non concedendolo che a quelli che avrebbero le condizioni in tale articolo specificate, fra le quali ci sarebbe quella di sapere leggere e scrivere, al che precisamente i ciechi si trovano impossibilitati (se non s'ecceppa almeno il modo di saper leggere e scrivere diversamente, cioè coi loro metodi particolari, nel qual caso non sarebbero esclusi) ha creduto che a questi si potrebbe provvedere nell'articolo secondo esimendoli dall'obbligo di saper leggere e scrivere.

PINELLI, ministro dell'interno. Io mi unisco al relatore della Commissione quanto all'osservazione fatta sull'articolo 3. Questo determina un certo reato e non provvede al modo di esercire una professione, di modo che non può essere sufficiente. Sopra quanto poi osservava il signor senatore Ricci, io mi accosto all'opinione del preopinante sulla necessità di provvedere, in via di eccezione, a questi disgraziati, i quali non potrebbero conseguire, secondo le disposizioni dell'articolo 1, il permesso necessario: nè credo che si debba a ciò provvedere nel modo indicato dal relatore della Commissione, perchè per questa guisa non si provvederebbe abbastanza a favore di simili disgraziati. A questi si può consentire il permesso, non solamente esimendoli dalla necessità di saper leggere e scrivere, ma ancora di avere quelle altre condizioni che sono richieste dall'articolo 1. Non è possibile che si abbiano a condannare questi infelici a non poter trarre qualche vantaggio delle loro persone. Ma si può trovare la ragione di una tal disposizione risalendo a' motivi stessi che fecero prescrivere le cautele indicate nell'articolo 2. In esso articolo si richiede che quelli che invocano il permesso debbano essere maggiori d'età, perchè in cotai modo si assicura il mezzo di sottometerli alle disposizioni ed alle penalità ordinarie; oltre a ciò vi ha la ragione che questa professione di affissori, di distributori di scritti per le vie e di cose simili, non è professione sufficiente nè morale per l'individuo, perchè non lo occupa abbastanza per toglierlo da tutti i vizi che sono ingenerati dall'ozio; e si è altresì richiesta una certa età perchè nessuno si valga di un cotai mestiere, il quale non è certamente per sè tale da poter dare un bastevole sostentamento. Dirò solamente essersi richiesto che sapessero leggere e scrivere, perchè siccome si rendono contabili nell'articolo 4 di una pena, quando venissero annunziando gli scritti che distribuiscono con un titolo diverso da quello che hanno o significando notizie che in essi non si trovano, conviene che coloro che li spacciano abbiano compiuta un'età convenevole e tengano le qualità che li pongono in colpa e li possano rendere punibili.

Quindi io credo che per i cantori nelle vie e luoghi pubblici si riparerrebbe con un'alinea all'articolo 2, dicendo che questa disposizione, che stabilisce la condizione necessaria per ottenere questo permesso, non è applicabile alle persone contemplate nell'alinea dell'articolo 1.

CRISTIANI, relatore. La Commissione proporrebbe di estendere un'alinea in questo senso: *Le condizioni di saper leggere e scrivere e quella d'età, non si applicano agli individui affetti da cecità provata*; e si riporrebbe questo nell'articolo 2.

PINELLI, ministro dell'interno. Forse credo che si potrebbe anche estendere. Non è che veramente io creda essere un gran bel mestiere quello del cantare per le vie; ma pure interdirlò assolutamente a tutti quelli che sono minori del-

l'età di 14 anni, forse non sarebbe necessario. Io vorrei che vi fossero applicabili le condizioni per i permessi che colpissero i mestieri indicati nell'alinea dell'articolo 1.

DI CASTAGNETTO. Dimando una spiegazione, perchè trovo nell'articolo 3, al primo alinea, *di cantare al pubblico canzoni*. Cantare canzoni in pubblico e cantare nelle vie e luoghi pubblici mi pare che siano la stessa cosa. (*Harità*)

PINELLI, ministro dell'interno. Cantori di canzoni immorali.

Si dà il permesso di fare il cantastorie; ma si provvede nello stesso tempo alla proibizione di cantare certi scritti, certe cose che possono ledere la morale.

PRESIDENTE. Il cavaliere Cibrario avendo chiesta la parola, gli è accordata.

CIBRARIO. Ho dimandata la parola per fare un'osservazione che le condizioni da imporsi, secondo me, ai cantori dovrebbero solo restringersi alla giustificazione della buona condotta, non che al domicilio di un anno in un comune; perchè i cantori per l'ordinario sono nomadi, e vanno da una all'altra città.

ALFIERI. Senza perdere troppo tempo intorno ad una difficoltà che non è così grande come può sembrare a taluno, parmi sarebbe facile l'introdurre liberamente una modificazione che è desiderata, dicendo semplicemente nell'articolo 2: *I permessi, di cui nella prima parte dell'articolo 1, non potranno essere conceduti che a persone maggiori di età*. In tal modo sarebbero evitate tutte quelle condizioni che si esigono per gli altri uffizi di cui trattasi in quell'articolo medesimo. Infatti, alla condizione di saper leggere e scrivere ognuno ha già inteso che si doveva nel più dei casi rinunciare. A quella dell'età ho pure rinunciato per la giusta considerazione fatta valere dall'onorevole ministro.

In quanto alla residenza nel comune, giustamente accennava il senatore Cibrario che per costoro sarebbe poco giusto l' eseguirlo. Passo ora alla quarta, che è più essenziale, e della quale mi parrebbe non si dovrebbe far senza, che è quella di una buona e morale condotta. Ma siccome si tratta di una legge che proibisce di esercire senza una formale autorizzazione, la quale non può essere ricusata, così mi pare conseguente lo stabilire che essa sia rifiutata a coloro che sarebbero incolpati di cattiva condotta.

MAESTRI. Mi pare che quest'alinea applicabile ai cantori nelle vie o luoghi pubblici non rende il senso spiegato dalla Commissione, la quale intese di dire che la stessa professione di chi canta nelle vie è soggetta al permesso dell'autorità. Ora il dare la stessa proibizione ai cantori nelle vie è la stessa proibizione data nel paragrafo precedente, il quale divieta la professione di distributore, di venditore e di affissatore. Io dunque direi: *la professione di cantore senza il permesso è proibita anch'essa*.

DI COLLEGNO. (*Interrompendo*) Lo stesso permesso è necessario ai cantori.

SCLOPIS. Mi pare che esprimere professione di cantori sia più esatto che non dire semplicemente cantori; poichè quello indica veramente il mestiere di cantare, quale è subordinato all'obbligo del permesso.

Dunque io proporrei di adottare la locuzione: *la professione dei cantori è vietata senza, ecc.*

PINELLI, ministro dell'interno. Mi pare di dover chiamare l'attenzione del Senato sopra una parola della prima parte dell'articolo primo del progetto ministeriale. Erasi detto che senza il permesso del Ministero dell'interno, ovvero dell'amministrazione divisionale o provinciale di sicurezza pubblica, era vietato l'andar in giro a distribuire o vendere inci-

sioni, segni figurati, scritti o stampati di qualunque sorta. La Commissione surrogò a questo una parola, mercè la quale è proibita la professione del distributore di stampati, canzoni, ecc., nelle pubbliche vie e luoghi pubblici. Dirò il pensiero che condusse la redazione del Ministero, ed il Senato vedrà se tale pensiero possa egualmente essere chiaro alla redazione della Commissione. Quando si diceva essere proibito l'andare in giro, volevasi usare una frase la quale comprendesse le città, i borghi e le campagne, e ciò perchè il danno che deriva alla pubblica morale da questa distribuzione di scritti è forse più grave ancora nelle campagne che non nelle città e borghi, dove può esercitarsi una migliore e più viva sorveglianza che non nelle campagne.

Dicendo *nelle pubbliche vie*, forse taluno crederà che sia ristretta questa proibizione nelle città e nei borghi. Porto quindi opinione che la frase usata dal Ministero sia troppo necessaria.

COLLA. Chiedo la parola per dare una spiegazione su quanto venne fatto dalla Commissione, la quale, parmi, non varii per nulla a siffatta disposizione.

Il progetto ministeriale diceva: *di andare in giro per distribuzione di scritti e vendere incisioni*. Ciò faceva nascere il dubbio che non fosse compreso colui che va in giro nelle case per vendere e distribuire; e, secondo la Commissione, questi sarebbero anche latitantemente compresi nella proibizione.

Il dire *andare in giro* semplicemente potrebbe portare una cattiva interpretazione. Dicendo invece *vendere ed affiggere in luoghi pubblici*, mi pare che ne risulti una più ampia spiegazione.

GIULIO. Mi permetterò di aggiungere una osservazione a quella esposta dal senatore Colla.

Egli diceva che la Commissione surrogava una nuova compilazione proposta dal Ministero, affinchè non si estendesse soverchiamente la proibizione intesa; io invece farò osservare che la compilazione proposta dal Ministero sarebbe forse in alcuna parte troppo ristretta; infatti non si applicherebbe a' pubblici venditori che stanzionassero sopra un cantone determinato della città e non andassero in giro, che si stabilissero in modo permanente in un punto qualunque della città, e quivi esercitassero la loro industria di venditori di stampati, e simili. È chiaro che l'articolo primo come è compilato dal Ministero non potrebbe essere contro questi di nessun uso, poichè avrebbero bensì venduto e distribuito scritti o stampati, ma non sarebbero andati in giro per vendere; onde mi pare che abbiano qui luogo due osservazioni contrarie, ma non opposte, che, cioè, la compilazione proposta dal signor ministro per una parte sia troppo larga, e per l'altra parte troppo ristretta, e che per esprimere l'idea da lui testè esposta si possa, senza modificare troppo i termini proposti dalla Commissione, introdurre in questa compilazione una o più parole che indichino che la professione non è semplicemente proibita nella città, ma eziandio nelle campagne.

PINELLI, ministro dell'interno. Potrebbe dire: *nelle pubbliche vie e campagne*.

FRANZINI. Allorchè nel l'ufficio io notai se le scale dovevano considerarsi come vie pubbliche e se era lecito ai venditori, distributori, pittori e litografi il dedicarsi nelle scale al loro commercio, l'ufficio mi osservò che la parola *in giro* comprendeva anche questo. Io mi arresi a siffatta osservazione. Ora che ciò vien tolto dalla Commissione chiamerò un poco in che classe si vogliono mettere le scale su cui ogni distributore o cantore può cantare ed offendere.

CRISTIANI, relatore. La Commissione ha voluto togliere

l'espressione di *andare in giro* per non limitare troppo quella proibizione proposta dal Ministero, poichè ci è sembrato che ognuno poteva mandare persone fidate nelle case e portare in giro quello che voleva. Quanto all'osservazione del signor senatore Franzini, dirò che le scale si considerano dalla Commissione come cose private e che spetta perciò al padrone delle case l'impedire a quelli che vengono nelle sue scale il fermarvi e *dar molestia* agli inquilini.

Una voce. La legge provvede a tutto.

CRISTIANI, relatore. Quanto alle osservazioni di un senatore circa all'alinea che sarebbe stato meglio esteso in altro modo, la Commissione proporrebbe di costituirlo così: *E per, ecc. per l'alinea dell'articolo 1.*

In quanto all'articolo 2, per coordinare quanto si riferisce ai cantori, passata che sia la discussione che si è ora già incominciata in ordine ai cantori contemplati nell'alinea dell'articolo 1, sarà necessario semplicemente di estenderlo così: *Però vietato senza, ecc.*

PINELLI, ministro dell'interno. Proporrei la parola *mestiere*, perchè professione....

Molte voci. Mestiere, mestiere.

Una voce. Bisognerebbe anche metterlo nella prima parte.

Molte voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. La discussione che ebbe luogo finora si è diramata sopra due emendamenti. Uno riguardava la soppressione dell'alinea riguardante i cantori. Questa espressione è stata, per così dire, transatta per mezzo dell'ammissione di nuove spiegazioni da introdursi nell'articolo 2; di modo che cadrà in acconcio di ragionare di ciò quando si metterà in discussione e votazione il 2° articolo. Per ora, volendo noi restringerci all'articolo 1, io farei osservare al Senato che in primo luogo è necessario di discutere l'ultima proposizione che vien fatta dalla Commissione, la quale vorrebbe modificare l'alinea dell'articolo nel seguente modo: *È pure vietato senza lo stesso permesso il mestiere di cantare nelle vie e luoghi pubblici.*

(L'emendamento è approvato.)

Metterò ora ai voti l'articolo intero.

(È approvato.)

DI CASTAGNETTO. Insisto sull'assennata osservazione del ministro dell'interno in ordine al divieto della vendita illecita nelle campagne. Pare veramente che, se a queste parole: *venditore nelle vie e luoghi pubblici*, si aggiungesse ancora: *tanto nelle città come nelle campagne*, si potrebbero antivenire gravi inconvenienti per il bene morale delle popolazioni delle campagne.

PRESIDENTE. Chieggo alla Commissione se acconsente alla spiegazione che si vorrebbe introdurre.

SCLOPIS. La Commissione sostanzialmente non ha nessuna difficoltà che si esprima con parole ciò che credeva già esistente nella formola complessiva adottata, benchè per avventura la redazione abbia a soffrirne; probabilmente ad adempiere il voto del signor senatore Di Castagnetto si dovrà togliere la parola *vie*; allora nei luoghi pubblici rimarrebbero compresi città e campagne, borghi e villaggi ed ogni maniera di luoghi pubblici. Tale almeno è il mio avviso. Se però altri crede che questa maggiore spiegazione possa, come dissi, conferire alcun che ad una più certa applicazione della legge, la Commissione non ha nessuna difficoltà di accettarla.

PRESIDENTE. La Commissione propone di sostituire le parole *luoghi pubblici* alle parole *vie pubbliche*....

SCLOPIS. Perchè la parola luogo pubblico abbraccia ogni specialità.

DI CASTAGNETTO. Io sostengo perchè si dica città e campagne.

PICCOLET. Appoggio la proposizione Di Castagnetto.

CRISTIANI, relatore. La Commissione non ha difficoltà di aderirvi aggiungendo le parole: *nei borghi e nelle campagne.*

PRESIDENTE. Si direbbe così: *ne' luoghi pubblici, sia nelle città che nelle campagne.*

SAULI. Una legge deve comprendere tutto il territorio, tanto le città quanto le campagne; quindi questa specificazione mi pare superflua.

DI SALUZZO ALESSANDRO. La proposta del senatore Di Castagnetto distrugge, secondo il mio avviso, ogni dubbio; perciò sorgo io pure ad appoggiarla.

GIULIO. I termini ai quali la questione è ridotta possono dar luogo a due separate votazioni.

La prima, se si debbano sopprimere le parole: *nelle pubbliche vie*; la seconda, se si debbano aggiungere queste altre: *tanto nelle città quanto nelle campagne.* Così coloro che credono col signor senatore Sclopis sia sufficiente di sopprimere le parole *pubbliche vie*, ritenendo solo *nei luoghi pubblici*, voteranno per il sì alla prima prova, per il no alla seconda; coloro che credono necessaria l'una e l'altra indicazione, cioè di dire *nelle pubbliche vie e nei luoghi pubblici, nelle città e nelle campagne* voteranno per il no alla prima e per il sì alla seconda prova. Coloro finalmente che credono conveniente di conservare l'articolo qual è senza alcuna aggiunta voteranno pel no una volta e l'altra.

PRESIDENTE. Debbo proporre separatamente ai voti: 1° la proposizione di sostituire alle parole *vie e luoghi pubblici* quella di *luoghi pubblici*; 2° di aggiungere o non aggiungere la spiegazione che porta la differenza tra le città e le campagne. Dunque in primo luogo si vota sopra l'espressione della legge che dice *vie e luoghi pubblici.*

CERRARIO. Insisterei perchè l'emendamento del signor conte Di Castagnetto, dovendosi porre ai voti, sia formulato.

PRESIDENTE. Lo formolerà. Se è chiesta la divisione, essendo di diritto, non posso rifiutarla. La prima parte della

proposizione porta che si debba cancellare la parola *vie* e ritenere solo *luoghi pubblici.*

(Posta ai voti è approvata.)

PRESIDENTE. Il senatore Di Castagnetto trasmette al tavolo della Presidenza l'emendamento seguente:

« Nei luoghi pubblici, tanto nelle città e nei borghi, che nelle campagne. »

SCLOPIS. Poiché siamo intorno alle spiegazioni, sarebbe il caso di dover meglio spiegarci, aggiungendo ai borghi i villaggi, i casolari, le capanne, ecc. (*Harità*) Quindi io sto colla redazione proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dunque vuol dire che la Commissione riferisce l'adesione data all'emendamento Castagnetto.

SCLOPIS. La ritira.

PRESIDENTE. Dunque non vi rimane che a chiedere se è appoggiata l'aggiunta Castagnetto.

(Appoggiata.)

(Posta ai voti, dopo prova e controprova, non è approvata.)

PRESIDENTE. Darò lettura dell'articolo 1, quale venne emendato.

« È vietato, senza permesso dell'amministrazione provinciale di sicurezza pubblica, di esercitare, nemmeno per un tempo, il mestiere di distributore, venditore od affiggitore nei luoghi pubblici di scritti, disegni, incisioni od emblemi stampati, litografati, modellati o fatti a mano.

« È pure vietato, senza lo stesso permesso, il mestiere di cantare ne' luoghi pubblici. »

(Messo ai voti l'articolo, è approvato.)

PRESIDENTE. Poiché l'ora è tarda, domanderò al Senato se intende ancora di continuare la discussione, ovvero di riservarne la continuazione a domani.

Molte voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Allora io invito i signori senatori domani alle ore due pomeridiane per la continuazione della discussione della presente legge in seduta pubblica, ed al tocco in seduta privata negli uffici per l'esame della legge presentata dal signor ministro di finanze.

(La seduta è sciolta alle ore 5.)